

Roberto Colasanti

*Peculiarità delle attività di tutela del Comando CC TPC*

1. La peculiarità del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (d'ora in avanti TPC) si fonda indissolubilmente sull'appartenenza del proprio personale ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri.

Gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio al TPC provengono dall'Arma dei Carabinieri e continuano a farne parte aggiungendo alle qualifiche a carattere generale già riconosciutegli dalla normativa vigente la specificità delle funzioni nel settore della tutela del patrimonio culturale.

L'attuale modello organizzativo e funzionale con una forza complessiva di 278 unità specializzate, articolato in un Comando retto da Generale da cui dipendono un ufficio Comando con compiti di analisi, studio, pianificazione, coordinamento e controllo, un reparto operativo con compiti investigativi a livello nazionale e internazionale e 15 nuclei con compiti operativi a livello interregionale o regionale è il frutto di un percorso avviato il 3 maggio 1969, data in cui venne istituito il Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione – Nucleo Tutela Patrimonio Artistico con una dotazione iniziale di 16 militari che doveva rispondere all'esigenza di contrastare in maniera efficace il dilagante fenomeno del saccheggio dei beni culturali italiani scavati clandestinamente dai territori notoriamente ricchi di testimonianze delle antiche civiltà italiche ed esportati altrettanto illecitamente fuori dai confini nazionali.

2. La specificità dei Carabinieri nell'attività di tutela del Patrimonio Culturale si è sviluppata primariamente operando sul campo attraverso indagini sovente estese fuori dai confini nazionali, per essere successivamente riconosciuta anche in termini di norme e regolamenti.

Gli strumenti giuridici a carattere generale a disposizione del personale del TPC sono di base comuni a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.

La repressione dei reati in danno del patrimonio culturale infatti è resa possibile dal disposto dell'art. 57 c.p.p. che attribuisce la qualifi-

ca di ufficiali di polizia giudiziaria agli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri e quella di agente di polizia giudiziaria agli appuntati e carabinieri, obbligandoli ai sensi dell'art. 55 c.p.p. a «prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale». È in forza di tali attribuzioni, ribadite dall'art. 178 del codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 che il personale del TPC indaga anche di propria iniziativa per perseguire gli autori dei reati commessi nello specifico settore.

Questi interventi, che rientrano nella sfera delle attività di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, vedono spesso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - in rappresentanza dello Stato Italiano - quale parte offesa dal reato essendo in taluni casi il legittimo proprietario dei beni sottratti o danneggiati oltre ad essere anche l'Autorità amministrativa di riferimento.

Anche per i reati in danno del patrimonio culturale è sempre l'Autorità Giudiziaria la destinataria delle informative di reato redatte dal personale del TPC.

La prevenzione dei reati nel settore dei beni culturali viene invece esercitata in virtù di una normativa consolidatasi nel tempo e confermata da ultimo con l'art. 179 del richiamato codice dell'ordinamento militare che attribuisce permanentemente la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri e temporaneamente ai marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza quando sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti organicamente retti da ufficiali, mentre agli appartenenti ai ruoli degli ispettori e sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In tale veste «Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati...»

Nell'attività di prevenzione dei reati rientrano quindi una varietà di servizi tipicamente di polizia che mirano essenzialmente a controllare persone e luoghi al fine di:

- cogliere con tempestività i segni premonitori di condotte criminali evitando che vengano poste in essere;
- dissuadere il potenziale criminale dal compiere il reato eliminando o riducendo in questi, la sensazione di impunità che nella

stragrande maggioranza dei casi risulta direttamente collegata alla carenza di controlli.

L'attività di prevenzione nel campo del patrimonio culturale implica in talune circostanze il coinvolgimento dell'Autorità locale di P.S. che a livello provinciale s'identifica nel Questore e dell'Autorità amministrativa per i beni culturali e del paesaggio che s'identifica a livello periferico nel Soprintendente territorialmente competente che opportunamente attivati dal personale del TPC - potranno:

a) il Questore - provvedere all'irrogazione del foglio di via obbligatorio come ad esempio nel caso di pregiudicati controllati fuori dal comune di residenza nei pressi di siti archeologici trovati in possesso di strumenti per la ricerca abusiva di reperti archeologici; o all'emissione dell'avviso orale che potrà evolversi successivamente nella misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con o senza obbligo di soggiorno che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1423/1956 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" può essere applicata nei confronti di: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

b) il Soprintendente – provvedere all'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili indicati da cui potrà scaturire la dichiarazione di interesse culturale che assoggetterà conseguentemente i beni al regime di tutela previsto ai sensi degli artt. 12, 13, 14, e 15 del decreto legislativo n. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio o del procedimento di tutela indiretta dei beni culturali immobili per i quali saranno indicate le prescrizioni ai sensi dell'art. 45 per «...evitare che sia messa in pericolo l'integrità ..., ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro...».

Le scelte di politica criminale orientate verso la progressiva depenalizzazione di diverse ipotesi di reato ha comportato la necessità di prevedere nuove modalità di accertamento dei comportamenti ritenuti di minore allarme sociale, ma comunque individuati dal legislatore come illeciti da sanzionare amministrativamente. Il personale del TPC in questo ambito si

avvale pienamente della previsione normativa dell'art. 13 - Atti di accertamento – della Legge di depenalizzazione n. 689/1981 - ove è indicato che «All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, ... possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate...È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

3. Da questa breve trattazione ben si comprende come gli esiti dell'applicazione delle norme a carattere generale nel campo della tutela del patrimonio culturale dipendano principalmente dalla capacità professionale degli operatori del TPC che nel tempo hanno sperimentato la validità di un metodo di apprendimento essenzialmente pratico tale da accrescere sia il bagaglio tecnico specialistico sia il livello delle prestazioni fornite.

Gli ottimi risultati conseguiti dal personale del TPC in quei primi anni di attività convinse l'allora titolare del dicastero dei Beni Culturali e ambientali (On. Giulio Andreotti) a licenziare il Decreto Ministeriale 5 marzo 1992 con il quale venne sancita l'istituzione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico presso il Ministero, riconoscendo l'alta specializzazione e il notevolissimo patrimonio informatico acquisiti in ventuno anni di attività nel settore dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, attribuendogli in delega le funzioni spettanti al Ministero per quanto riguardava (artt. 2 e 3):

- a) la sicurezza del patrimonio culturale;
- b) l'acquisizione di notizie atte a far promuovere le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico artistico (nonché per la protezione dei beni ambientali);
- c) la prevenzione e repressione per quanto attiene alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
- d) i recuperi dei beni culturali;

operando su tutto il territorio nazionale e, nei limiti delle convenzioni e della prassi internazionale, all'estero, in collaborazione con gli organismi interessati (art.5).

Sul piano dei rapporti funzionali il D.P.R. 6 luglio 2001, nr. 307 Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali chiarisce all'art. 8 che «il Comando CC TPC risponde funzionalmente al Ministro» confermando l'intendimento precedentemente espresso di assegnare al suddetto personale il compito di supportare l'Autorità amministrativa competente per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio fonte normativa di rango primario indica con maggior pregnanza la specificità dell'operato del TPC :

- a) precisando all'art. 3 che la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;
- b) stabilendo all'art. 4 che le funzioni di tutela «... ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, ... sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali...».

che con il sopra richiamato D.M. 5 marzo 1992 ne ha delegato le funzioni per gli aspetti connessi alla prevenzione e repressione dei reati ed al recupero dei beni culturali.

Il TPC, in tale ottica di stretta sinergia e collaborazione con il MiBACT partecipa con propri rappresentanti a vari organismi interni al Ministero quali:

- a) Commissione Speciale Permanente per la Tutela del Patrimonio Culturale Nazionale;
- b) Unità di Crisi e Coordinamento Nazionale;
- c) Comitato per le restituzioni.

Non può infine sottacersi come la peculiarità delle attività del TPC, trovino ulteriore esplicita menzione – in alcuni articoli del richiamato codice dei beni culturali e del paesaggio – quali:

- l'art. 63 «Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti» al 2° comma «Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui ... con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale da lui delegati...»

- l'art. 90 «Scoperte fortuite» al 1° comma «Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale».

Ed ancora, come la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, prevista dall'art. 85 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia andata ad identificarsi con il patrimonio informatico raccolto e gestito dal TPC a partire dalla sua costituzione e di cui proprio nel preambolo del citato D.M. 5 marzo 1992 veniva dato atto. Tale database rappresenta senza alcun dubbio la peculiarità più rilevante ed efficace del TPC nell'attività di tutela del patrimonio culturale, sia per la mole di elementi di informazione contenuti in termini di immagini e descrizioni dei beni culturali illecitamente sottratti ivi archiviati sia per gli elevati standard tecnologici utilizzati e l'elevata qualificazione professionale degli operatori ad essa applicati.